



SISTEMA INFORMATIVO

A SCHEDE



Periodico mensile dell'Archivio Disarmo – Nuova Serie – anno 14
n° 5 - maggio 2001 – L. 3.000

Le Nazioni Unite, la N.A.T.O. e la crisi balcanica

I rapporti tra le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali

Il Consiglio di Sicurezza detiene, in base all'art. 24 della Carta delle Nazioni Unite, la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e rappresenta la Comunità Internazionale.

Ciò è, in primo luogo, desumibile dal capitolo VII della Carta, nel verificare, nella fattispecie in esame, l'esistenza di una minaccia o di una violazione della pace (art. 39), nella sollecitazione di misure provvisorie che prevengano l'aggravarsi di un conflitto (art. 40), nella decisione di misure coercitive non comportanti l'uso della forza (art. 41), nell'uso stesso della forza (art. 42ss).

La centralità del Consiglio nel mantenimento della pace si rinviene anche nel ruolo di mediazione che gli è riconosciuto dal capitolo VI della Carta: in tal caso, esso svolge un ruolo "sussidiario" rispetto all'opera di mediazione degli Stati, i quali devono ricercare una soluzione della controversia con mezzi "pacifici" (art. 33), tanto che vige l'obbligo per le parti di una controversia di portarla all'esame del Consiglio nel caso non riescano a risolverla con mezzi pacifici (art. 37).

Ciò sottende il divieto dell'uso della forza ex art. 2 par. 4 della Carta, e solo il Consiglio di Sicurezza può ricorrere all'uso della forza secondo le modalità operative previste dagli artt. 42-47; l'unica deroga al divieto ex art. 2 par. 4 è costituita dalla legittima difesa, individuale o collettiva, cui può ricorrere uno Stato militarmente aggredito, ex art. 51 della Carta.

Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è anche esaminato dal capitolo VIII della Carta, con particolare riguardo al rapporto tra Consiglio e organizzazioni regionali, la cui

inquadrabilità nel capitolo stesso dipende dalla propria competenza statutaria nel mantenimento della pace e della sicurezza in una certa area geografica, e dalla propria conformità ai principi delle Nazioni Unite.

La loro autonomia nella gestione dei conflitti è circoscritta alla "risoluzione pacifica delle controversie" (art. 52 par. 2), mentre l'uso coercitivo della forza da parte delle organizzazioni regionali deve necessariamente essere autorizzato dal Consiglio di Sicurezza e svolgersi "sotto la sua direzione" (art. 53).

L'autorizzazione ex art. 53 e il dovere di informare il Consiglio di Sicurezza, da parte delle organizzazioni regionali, su ogni azione intrapresa o progettata a difesa della pace e della sicurezza regionale (art. 54) confermano la centralità che il capitolo VII attribuisce al Consiglio nel mantenimento della pace.

La prassi ha mostrato, tuttavia, la mancata realizzazione di azioni di polizia internazionale secondo le modalità previste dagli artt. 43-47 della Carta.

Si è consolidata, infatti, una forma di intervento delle Nazioni Unite non prevista dalla Carta, le *peace-keeping operations*: nate nel contesto geo-politico della guerra fredda, esse sono caratterizzate dal mandato temporaneo, ma rinnovabile, loro affidato dal Consiglio di Sicurezza, dal consenso dello Stato o delle parti configgenti nel cui territorio l'ONU intervenga, dall'uso conservativo della forza, limitato solo alla legittima difesa nell'interposizione tra le parti in conflitto.

Con la fine dell'assetto geo-politico bipolare, il sistema operativo di *peace-keeping* è utilizzato sempre più frequentemente nell'ambito dei conflitti

interni agli Stati, ma è soggetto soprattutto ad una evoluzione funzionale.

Se conservano del modello originario il principio consensuale delle parti per il proprio intervento e l'uso della forza per legittima difesa, le operazioni di *peace-keeping* post-guerra fredda si configurano come "multifunzionali", con un conseguente ampliamento del mandato operativo: esse annoverano compiti militari (monitoraggio del cessate il fuoco, interposizione, sminamento, vigilanza delle frontiere), ma anche civili (assistenza elettorale, amministrazione transitoria, monitoraggio delle violazioni dei diritti dell'uomo).

Dato il carattere conservativo da un punto di vista militare, le operazioni di *peace-keeping*, sia multifunzionali sia di semplice interposizione, non sono inquadrabili nell'art. 42 della Carta, ma trovano fondamento giuridico in base ad una norma consuetudinaria interna alle Nazioni Unite.

Il modello di *peace-keeping* può essere utilizzato anche dalle organizzazioni regionali, competenti nella tutela della pace, anche senza l'autorizzazione ex art. 53 del Consiglio di Sicurezza, trattandosi di funzioni conservative e non coercitive.

Per le azioni coercitive di *peace-enforcement*, invece, le organizzazioni regionali necessitano di tale autorizzazione (come si è verificato per l'IFOR in Bosnia e l'ECOMOG in Liberia), e, in particolare, la collaborazione operativa tra Forze ONU ed organizzazioni regionali (il *co-deployment*) può garantire un controllo più diretto, da parte del Consiglio, verso la missione condotta dall'organizzazione regionale perché questa si attenga al mandato di *peace-enforcement* delineato dal Consiglio.

Altro sviluppo consuetudinario, conseguente alla mancata realizzazione del corpo di polizia internazionale ex artt. 43-47 della Carta, è costituito dalla delega dell'uso della forza agli Stati tramite autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, consolidatosi soprattutto a partire dalla Guerra del Golfo nel 1990 e successivamente nel conflitto bosniaco; la delega va considerata, in quanto non contemplata nella Carta, come prevista da una norma consuetudinaria.

La formazione di tale norma è contestuale all'affermarsi di obblighi "*erga omnes*" nell'ambito della Comunità Internazionale, la cui violazione comporta la commissione di crimini internazionali che legittima la risposta collettiva di tutti gli Stati contro lo Stato autore del crimine, in quanto gestori "*uti universi*" di interessi collettivi della Comunità stessa.

Tuttavia, la legittimità di tali interventi da parte degli Stati deve rispondere non solo alla prassi autorizzativa del Consiglio, ma anche al diritto internazionale generale, in particolare agli obblighi "*erga omnes*" affermatasi.

La delega dell'uso della forza da parte degli Stati indica il passaggio, nella prassi, da un ruolo operativo del Consiglio di Sicurezza, come mostrato dal *peace-keeping* "di prima generazione", ad un suo ruolo in prevalenza direzionale e deliberativo: ciò non sminuisce, tuttavia, la centralità del Consiglio nel mantenimento della pace internazionale, in quanto ad esso spetta legittimare qualsiasi uso della forza.

La NATO: struttura

La costituzione della NATO è legata all'evoluzione della politica internazionale dopo la seconda guerra mondiale, ed in particolare alla nascita di due blocchi geo-politici contrapposti, URSS e Stati occidentali, nel 1947, in seguito alla fallita ricomposizione della ricostruzione politica tedesca tra Stati occidentali ed Unione Sovietica, e all'adozione del piano di aiuti economici americani noto come "Piano Marshall", interpretato dall'URSS come manifestazione del dominio politico ed economico degli Stati Uniti in Europa.

L'instabilità politica europea porta alla formazione del Patto difensivo di Bruxelles nel 1948, che apre la strada ad un progetto di difesa collettiva euro-atlantica gestito da Europa occidentale e Stati Uniti; nonostante le avversioni dell'URSS a tale progetto e le perplessità in merito mostrate dal Segretario Generale dell'ONU, il Trattato Nord Atlantico viene firmato il 4 aprile 1949, ed entra in vigore il 24 agosto, tra dodici Stati firmatari, puntando, come dottrina strategica, al concetto di "deterrenza" nei riguardi del rivale sovietico.

Lo Statuto del Patto Atlantico del 1949 è caratterizzato, nelle sue disposizioni, dal legame tra l'organizzazione atlantica e le Nazioni Unite, ponendo la Carta ONU ad un livello gerarchicamente superiore allo Statuto: ciò connota l'inquadrabilità della NATO nell'ambito del capitolo VIII della Carta.

Le Parti devono, infatti, astenersi dall'uso della forza in maniera incompatibile coi principi delle Nazioni Unite (art. 1); possono utilizzare la forza solo in conformità al principio di legittima difesa individuale e collettiva ex art. 51 della Carta, nel caso in cui uno Stato membro sia militarmente aggredito (art. 5); riconoscono la "responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza" per il mantenimento della pace internazionale (art. 7).

Riguardo alla struttura dell'organizzazione atlantica, un ruolo preminente è attribuito al Consiglio Atlantico, cui compete la direzione politica generale dell'Alleanza: esso può deliberare per *consensus* in qualsiasi materia di competenza dell'Alleanza, ed il suo lavoro è preparato da apposite Commissioni subordinate settoriali.

Altre istituzioni politiche di *decision-making* sono il Comitato di Pianificazione della Difesa, che si occupa delle questioni concernenti la pianificazione della difesa collettiva, ed il Gruppo di Pianificazione nucleare, competente in questioni concernenti la conservazione e la sicurezza delle armi nucleari nei territori alleati e la proliferazione ed il monitoraggio delle stesse: queste istituzioni hanno la stessa autorità del Consiglio Atlantico relativamente alle proprie competenze.

Il Segretario Generale svolge un ruolo di promozione e di coordinamento dell'iter consultivo e decisionale nell'Alleanza, in quanto presidente del Consiglio Nord Atlantico, del Comitato di Pianificazione della Difesa e del Gruppo di Pianificazione nucleare.

La struttura militare dell'Alleanza è gerarchicamente subordinata alle istituzioni di *decision-making* dell'Alleanza, ed è sotto la loro completa autorità politica il Comitato Militare, il maggiore organo tecnico e direttivo militare, che può rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche dell'Alleanza su questioni di strategia militare e costituisce una guida direttiva per i Comandi Militari Supremi NATO.

Infatti, verso il Comitato Militare sono gerarchicamente responsabili il Comandante Militare Supremo dell'Europa Continentale (SACEUR), il Comandante Militare Supremo dell'Atlantico (SACLANT) ed il Comandante in Capo Alleato della Manica (CINCHAN), a capo dei loro rispettivi comandi.

La crisi jugoslava e l'evoluzione del Patto Atlantico

Il conflitto jugoslavo è dovuto al processo di disgregazione della Repubblica Federale di Jugoslavia in atto nella seconda metà degli anni Ottanta, date le forti disparità economiche già precedentemente esistenti tra le differenti regioni all'interno della Federazione, ma acuitesi a causa della fine del regime titoista e del venir meno della minaccia sovietica.

L'emergere del nazionalismo etnico è confermato dalle diverse spinte indipendentiste in atto nelle Repubbliche federate, fortemente avversate dal presidente serbo Milosevic; la proclamazione dell'indipendenza di Slovenia e Croazia nel 1991 segna l'inizio del conflitto jugoslavo.

Nonostante gli Accordi di Brioni del luglio 1991 tra le due Repubbliche e la presidenza federale, in Croazia diventano inevitabili gli scontri tra la minoranza serba, sostenuta dall'esercito federale, e l'esercito del governo croato; per affrontare l'emergenza, con ris. 713 il Consiglio di Sicurezza riconosce il conflitto come minaccia per la pace, decidendo un embargo totale sugli armamenti e la NATO, in conformità a tale

risoluzione, nel 1992 intraprende operazioni navali ed aeree per controllare il rispetto dell'embargo.

Con la ris. 743 del febbraio 1992 avviene il dispiegamento dell'UNPROFOR, Forza ONU di *peace-keeping*, nelle zone croate prevalentemente popolate dai serbi e nelle zone circostanti ("aree protette") e nei territori circostanti ("*pink zones*") con la ris. 762.

Ma, dato l'aggravarsi degli scontri in Croazia, la ris. 908 del 1994 autorizza gli Stati, a titolo individuale o nell'ambito di organizzazioni regionali, ad adottare le misure necessarie per fornire un supporto aereo all'UNPROFOR in Croazia, e tale supporto viene fornito dalla NATO, analogamente a quello già fornito in Bosnia; inoltre all'UNPROFOR stanziata in Croazia viene conferito un mandato di *peace-enforcement* ex ris. 958 del Consiglio di Sicurezza, in conformità a quello già conferito ex ris. 836 all'UNPROFOR stanziata in Bosnia.

Relativamente alla situazione bosniaca, è evidente come la Comunità Internazionale non sia più favorevole all'unità federale: dopo la dichiarazione d'indipendenza della Bosnia del 1991, l'Assemblea Generale ONU decide di ammettere come Stati membri Bosnia, Slovenia e Croazia, ma non Serbia e Montenegro come successori della Jugoslavia alle Nazioni Unite.

La ris. 758 estende la presenza dell'UNPROFOR in Bosnia, sempre attenendosi ad un mandato di *peace-keeping*, e la successiva ris. 781, chiedendo a Stati ed organizzazioni regionali l'assistenza tecnica alla Forza nel suo compito di monitoraggio, legittima l'assistenza fornita dalla NATO all'UNPROFOR in Bosnia, data la disponibilità dell'Alleanza, confermata dal Consiglio Atlantico del dicembre 1992, ad eseguire le risoluzioni ONU anche tramite operazioni "*out of area*" secondo il Trattato di Washington del 1949.

Ma è la ris. 836 del 1993 ad autorizzare chiaramente l'uso coercitivo della forza da parte della NATO, in supporto all'UNPROFOR, cui viene comunque conferito un mandato di *peace-enforcement* tramite questa risoluzione; la NATO sottopone al Segretario Generale dei piani d'intervento in Bosnia e, con delibera del Consiglio Atlantico del 9 agosto 1993, assicura al Segretario Generale dell'ONU la direzione politica delle operazioni.

In conformità alla ris. 836, la NATO tramite l'operazione "*Deliberated Force*" conduce una campagna di attacchi aerei contro le postazioni militari serbo-bosniache per impedire attacchi serbi contro le zone protette dall'UNPROFOR; tuttavia, nel corso della campagna aerea la NATO non ha pienamente rispettato l'obbligo d'informazione verso il Consiglio di Sicurezza ex art. 54 della Carta, come dimostra un accordo militare tra l'Alleanza e l'UNPROFOR del 5 agosto 1995,

senza alcun'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza.

Intanto, la mediazione diplomatica del "Gruppo di Contatto", sotto stretta gestione statunitense, porta alla conclusione degli Accordi di pace a Dayton (Ohio) nel novembre 1995, tra cui il "General Framework Agreement" relativo alla Bosnia-Erzegovina firmato il 14 dicembre a Parigi, che riconosce la sovranità e l'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina, come di tutte le altre Repubbliche dell'ex Jugoslavia, suddivisa in due entità: Repubblica Serba e Federazione croato-musulmana.

Emerge, tuttavia, negli Allegati la gestione esclusiva degli aspetti militari dell'accordo da parte della NATO, mediante la Forza militare IFOR, in particolare nell'uso coercitivo della forza per garantire la cessazione delle ostilità; è affidata alle Nazioni Unite l'autorizzazione alla missione IFOR tramite risoluzione del Consiglio di Sicurezza e la gestione degli aspetti civili dell'Accordo tramite l'Alto Rappresentante e tramite una Forza di Polizia civile (IPTF) come missione di osservazione non armata.

La ris. 1031 del Consiglio di Sicurezza recepisce "in toto" gli Accordi di Dayton, dimostrando il ruolo subordinato, da un punto di vista decisionale, svolto dalle Nazioni Unite nella risoluzione della crisi jugoslava, limitandosi all'autorizzazione *de jure* di una situazione già precedentemente definita.

In continuità col mandato dell'IFOR si pone la SFOR, sempre sotto comando NATO, autorizzata dalla ris. 1088 del Consiglio di Sicurezza del 1996, che deve assicurare l'attuazione dell'Allegato 1-A all'Accordo Generale, recentemente rinnovata con ris. 1247 del 18 giugno 1999.

Tuttavia, la presenza della SFOR e dell'Alto Rappresentante in Bosnia non è riuscita a condurre alla riconciliazione nazionale tra le diverse etnie bosniache, né ad una credibile ricostruzione economica.

Altro sviluppo operativo successivo alla crisi jugoslava riguarda l'UNTAES, una Forza di *peace-keeping* multifunzionale creata in conformità alla ris. 1037 del 15 gennaio 1996 ed al "Basic Agreement", conclusosi a Dayton il 12 novembre tra governo croato e delegazioni serbe di Croazia.

L'intervento militare della NATO nella crisi jugoslava non può prescindere, tuttavia, dalla volontà statunitense di mantenere l'Alleanza come organizzazione militare in Europa e di renderla funzionale alle ampie zone di instabilità e di insicurezza createsi nell'est europeo con la caduta dei regimi filo-sovietici.

Il Concetto Strategico, adottato dal Consiglio Atlantico di Roma del 1991, prende atto del nuovo contesto internazionale e delle nuove instabilità "fuori area" che potrebbero minare la sicurezza

dell'Alleanza; a tal fine l'Alleanza deve promuovere una partnership allargata a tutti gli Stati europei per affrontare problemi comuni di sicurezza (par. 27) e preservare l'equilibrio strategico in Europa; nonostante le nuove minacce geo-politiche, l'Alleanza non "userà i propri armamenti se non in legittima difesa" (par. 35).

Tuttavia, visto il ruolo di *peace-enforcement* svolto dalla NATO nelle missioni IFOR e SFOR, il Concetto Strategico del 1991 non giustifica l'intervento coercitivo "fuori area" in Jugoslavia, ma è la natura dell'Alleanza di organizzazione regionale ex capitolo VIII della Carta, in specie l'art. 53, a giustificare tale intervento.

Il cambiamento strategico dell'Alleanza interessa anche il suo assetto organizzativo, in seguito alla mutata riflessione strategica americana, che ha inibito la creazione di un'organizzazione regionale europea di sicurezza autonoma dalla NATO e moltiplicato le sue aree d'intervento.

In questa prospettiva si pone il processo, ancora in corso, di "Adattamento Interno" che porterà, entro il 2003, ad una nuova struttura di comando militare, dotata di due Comandi Strategici (atlantico ed europeo), capace di assolvere con flessibilità operativa sia la missione tradizionale di difesa collettiva sia missioni non rientranti nell'art. 5 del Trattato di Washington; e la creazione dei Gruppi Interforze Multifunzionali (CJTF), costituiti da forze militari terrestri e marittime, con funzioni di pronto intervento, la cui operatività sotto l'egida dell'UEO è subordinata all'autorizzazione *ad hoc* del Consiglio Atlantico.

Nell'ottica dell'allargamento della *partnership* atlantica si pongono, invece, il "Mediterranean Dialogue" per rafforzare la cooperazione politica coi Paesi mediterranei; la creazione dell'"Euro-Atlantic Partnership Council", organo consultivo volto alla cooperazione in materia politica e di sicurezza, e del "Partnership for Peace", volto ad una cooperazione operativa militare oltre che politica; il Consiglio Congiunto Permanente NATO-Russia, dotato di uno status consultivo che non permette, così, alla Russia di porre veti all'attività dell'Alleanza.

Come è evidente, l'organizzazione atlantica si sta trasformando in uno strumento permanente nelle crisi e nei conflitti, e le Nazioni Unite le hanno conferito, nella crisi jugoslava, un nuovo ruolo nello scenario internazionale.

Il conflitto nel Kosovo ed il nuovo ruolo della NATO

La crisi del Kosovo risale alla fine dell'autonomia della provincia, per la maggior parte abitata da albanesi, decretata dalla riforma della Costituzione serba del 1989 imposta dal presidente serbo Milosevic: comincia, così, un periodo di scontri tra forze di polizia serbe e la popolazione

albanese kosovara, che si inasprisce soprattutto nel corso del 1998 con gli scontri tra truppe jugoslave e Esercito di Liberazione del Kosovo (UCK).

Dopo l'embargo di armi imposto dalla ris. 1160 del Consiglio di Sicurezza del marzo 1998, e dopo il fallimento degli sforzi diplomatici americani di Holbrooke nell'estate del 1998, il Consiglio riconosce, con la ris. 1199 del 23 settembre, la crisi del Kosovo come minaccia alla pace ed alla sicurezza ex capitolo VII della Carta, esige la fine delle ostilità e si riserva di considerare ulteriori misure, anche coercitive, per mantenere o ristabilire la pace.

Ma la NATO comincia a svolgere un ruolo autonomo nella crisi: minacciando l'intervento armato, l'Alleanza induce la Repubblica di Jugoslavia ad accettare il dispiegamento di duemila osservatori dell'OSCE (16 ottobre) ed il monitoraggio aereo della NATO al fine di permettere lo svolgimento della missione OSCE.

Vista, tuttavia, la ripresa degli scontri, i Paesi appartenenti al Gruppo di Contatto indicano, nel febbraio del 1999, la Conferenza di Rambouillet, in cui è presentato il progetto di accordo che, dopo trattative parallele tra Washington e l'UCK, è firmato il 19 marzo del 1999 dalla delegazione albanese, ma non dal governo federale.

Quest'ultimo non è disponibile ad accettare la trasformazione del Kosovo in protettorato della NATO, ed il suo Progetto rivisto d'Accordo, concernente l'ipotesi negoziata di una presenza militare internazionale in Kosovo, non è mai stato preso in considerazione nel corso delle trattative.

Gli Accordi di Rambouillet del 23 febbraio 1999 prevedono il rispetto per la sovranità e l'integrità della Repubblica Federale di Jugoslavia, ma al contempo prevedono sia un ruolo autoritativo della Missione d'Attuazione dell'OSCE in campo di polizia e pubblica sicurezza (cap.II) e nel garantire gli aspetti civili dell'Accordo (cap.V), sia una competenza esclusiva della missione KFOR, sotto comando della NATO, nell'applicazione degli aspetti militari.

E', infatti, previsto l'uso coercitivo della forza per garantire la cessazione delle ostilità ed il libero svolgimento del mandato della KFOR, il ritiro dell'esercito federale dal territorio kosovaro, l'immunità del personale della NATO dalla giurisdizione delle Parti, e l'accesso libero del personale della Forza in tutto il territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia (Allegato B).

Il ruolo delle Nazioni Unite è relegato, invece, alla mera autorizzazione dell'invio della Forza in Kosovo con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza (cap.VII art. 1).

La sovranità della Repubblica Federale è, così, contraddetta sia dal ruolo autoritativo dell'OSCE in campo civile, sia soprattutto dal ruolo attribuito alla NATO nell'applicazione degli aspetti

militari dell'Accordo e dalla libertà di movimento del personale atlantico in tutto il territorio federale, come stabilito dall'Allegato B.

La non accettazione di queste condizioni da parte del governo federale ha fornito all'Alleanza il "casus belli" per l'inizio dei bombardamenti della NATO il 24 marzo del 1999; il piano d'azione militare mira alla distruzione della capacità di difesa antiaerea dell'esercito jugoslavo, alla debilitazione della capacità militare serba contro i combattenti separatisti kosovari, alla conduzione di attacchi aerei contro il territorio serbo ivi inclusi obiettivi civili.

La campagna militare aerea porta all'aumento dei profughi civili dal Kosovo, allo strappo diplomatico della Cina e della Russia, contrarie all'intervento armato, con l'Alleanza Atlantica, alla morte "per errore" di civili, ma l'Alleanza è risoluta nella continuazione dei *raids* aerei, fino all'accettazione delle autorità jugoslave di una forza militare internazionale autorizzata dal Consiglio di Sicurezza (come dichiarato nello "Statement on Kosovo").

Ciononostante, il 3 giugno la mediazione russa ed europea inducono la Serbia all'accettazione dei principi generali contenuti nella dichiarazione finale della presidenza del G-8, tenutasi a livello dei ministri degli esteri il 6 maggio a Petersberg, che tuttavia riprende quanto già stabilito dallo "Statement on Kosovo"; la fine dei bombardamenti è decretata, il 9 giugno, dall'Accordo militare di Kumanovo tra la NATO e l'esercito federale jugoslavo, che stabilisce il ritiro delle truppe serbe dal Kosovo ed il ruolo operativo della KFOR autorizzata dal Consiglio di Sicurezza.

La ris. 1244 del 10 giugno 1999 recepisce quanto stabilito dalla Dichiarazione di Petersberg e dall'Accordo del 3 giugno, autorizzando l'invio della KFOR e di un'amministrazione transitoria delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK); la risoluzione costituisce solo un ulteriore supporto giuridico a decisioni ed accordi intrapresi in altre sedi, dopo la gravissima assenza diplomatica delle Nazioni Unite durante la campagna aerea.

La presenza civile dell'ONU e militare della NATO, tuttavia, non sono riuscite a garantire il ritorno alla convivenza pacifica tra serbi ed albanesi kosovari.

L'intervento militare aereo della NATO è *de facto* giustificato dal Nuovo Concetto Strategico del 1999, che prefigura la possibilità di intraprendere azioni coercitive a tutela della pace e della stabilità internazionale relativamente alla regione euro-atlantica, e che non siano necessariamente correlate ad iniziative in merito dell'ONU.

Sono previste non solo azioni militari in legittima difesa collettiva ex art. 5, ma anche la possibilità di condurre "crisis responses operations" non previste dall'art. 5 (art. 31).

Pur riconoscendo formalmente il ruolo primario del Consiglio di Sicurezza nel mantenimento della pace internazionale, il documento non prevede il requisito autorizzativo ex art. 53 della Carta ONU per la conduzione di azioni di *peace-enforcement*, ed anzi un'azione coercitiva di risposta alle crisi che disattende tale requisito viola non solo il capitolo VIII della Carta, ma il divieto dell'uso della forza stabilito sia dalla Carta sia dallo *jus cogens* vigente.

Alcune considerazioni

L'intervento militare dell'Alleanza in Kosovo risulta inquadrabile nel Nuovo Concetto Strategico del 1999, ma è illegittimo sia per la Carta ONU sia per il diritto internazionale consuetudinario: le reiterate minacce dell'uso della forza della NATO del 15 e 30 gennaio 1999 violano non solo l'art. 2 par. 4 della Carta, ma anche il diritto cogente, come stabilito dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969, ed analogamente possono essere considerati i *raids* aerei, oltre al mancato rispetto dell'art. 53 della Carta.

L'intervento armato, così, risulta qualificabile come tipica forma di aggressione nei riguardi della sovranità di uno Stato, così come delineato dalla ris. 3314 dell'Assemblea Generale del 1974; si tratta della commissione di un gravissimo crimine internazionale, non meno grave delle violazioni dei diritti umani commesse dalla Federazione Jugoslava.

L'intervento militare ha, inoltre, violato il diritto umanitario, in particolare i protocolli aggiuntivi alla Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime di guerra, dato il bombardamento di numerosi obiettivi civili.

Non è possibile giustificare l'intervento in legittima difesa collettiva ex art. 51 a tutela del Kosovo, in quanto non si è verificato un attacco armato contro uno Stato, poiché il Kosovo è una provincia interna della Federazione Jugoslava.

Ma non è neppure possibile giustificarlo come "intervento umanitario", ossia un intervento coercitivo armato contro la violazione dei diritti umani; la formazione di una norma consuetudinaria in merito non sembra essersi costituita sia a livello di prassi sia di *opinio juris*, dato che in altri casi di violazioni dei diritti umani analoghi a quello del Kosovo gli Stati Uniti, attore principale della campagna aerea, non hanno sollecitato alcun tipo di intervento, così come non hanno ratificato numerose convenzioni internazionali concernenti il rispetto dei diritti umani.

In realtà, l'intervento della NATO in Kosovo ha confermato il ruolo egemone degli Stati Uniti negli equilibri di potenza dell'attuale ordine internazionale, e soprattutto ha dimostrato un ruolo "sussidiario" dell'ONU, sia da un punto di vista giuridico, sia da un punto di vista diplomatico,

rispetto ad una organizzazione regionale come l'Alleanza Atlantica.

Tuttavia, l'attuale diritto internazionale ruota attorno al sistema delle Nazioni Unite ed alla sua Carta, e l'evoluzione del diritto internazionale dipende dal consenso generale degli Stati sui principi che si vengono affermando nelle relazioni internazionali; a tali principi non si sottraggono, in quanto soggetti di diritto, le organizzazioni regionali come la NATO competenti in materia di difesa e di sicurezza.

Enzo Dell'Olio

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE

Direttore Responsabile Sandro Medici
Direttore Maurizio Simoncelli

Registrazione Tribunale di Roma n 545/86
Stampa in proprio

**ABBONAMENTO A 12 SCHEDE L.
30.000**

Effettuare versamenti a:
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DISARMO
Piazza Cavour 17 - 00193 ROMA
c.c.p. 68291004
tel. 06.36000343/4 fax 06.36000345
email archidis@pml.it
www.archiviodisarmo.it

ULTIME SCHEDE PUBBLICATE:

123. *Combattere il "Nonnismo". Aspetti socio-giuridici e proposte di riforma legislativa e penale.*
124. *Pace, sviluppo e cooperazione internazionale nella dottrina sociale della chiesa cattolica 1958-1999.*
125. *La campagna italiana sulle armi leggere*
126. *Un paese per la pace: il Costa Rica.*
127. *Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare e la Conferenza di riesame del 2000.*
128. *I conflitti etnici e le armi leggere.*
129. *Aspetti geopolitici dei conflitti nel mondo (1900.1945).*
130. *Il processo di disarmo nella Repubblica del Mali*